COMUNE DI LURAGO D'ERBA

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO 3
ARTICOLO 2 - FINALITÀ E DEFINIZIONI 4
ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE 5
ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 6
ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 7
ARTICOLO 6 - DESIGNATO E AUTORIZZATI 7
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 8
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E MODALITÀ DI RIPRESA 9
ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA 9
ARTICOLO 10 - INFORMAZIONE 10
ARTICOLO 11 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 10
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI 10
ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI 11
ARTICOLO 14 - VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 13
ARTICOLO 15 - VIDEOSORVEGLIANZA PREVENZIONE DEPOSITO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI 13
ARTICOLO 16 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 14
ARTICOLO 17 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 15
ARTICOLO 18 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE 15
ARTICOLO 19 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 15
ARTICOLO 20 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
ARTICOLO 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI 16
ARTICOLO 22 - RINVIO 16
ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 16
ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE 16
ALLEGATO 1 17

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, realizzate mediante impianti fissi e/o mobili, installati dall'Amministrazione Comunale per la video sorveglianza di luoghi pubblici o aperti al pubblico gestiti dal Comando di Polizia Locale. Detto trattamento si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali, compresa la libertà di circolazione.

2. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a:

   - DPR n. 15 del 15/01/2018 "Regolamento a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

   - Reg. UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;

   - Dir. UE n. 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/77/GAI del Consiglio;

   - D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

   - D.lgs. n. 51/2018 "Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/77/GAI del Consiglio"

   - Art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

   - Decalogo del 29/11/2000 promosso dal Garante per la protezione dei dati personali;

   - Circolare Min Interno n. 558/A/471 del 08/02/2005;

   - D.L. n. 11/2009 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", in particolare l'art. 6;

   - Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010;

   - Linee guida europee 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020.

3. La videosorveglianza in ambito comunale di fonda sui principi stabiliti dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

Articolo 2 - Finalità e definizioni

1. La promozione e la regolamentazione di un sistema integrato di sicurezza urbana mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza (di seguito indicato come Impianto) dislocati sul territorio comunale sono le finalità che il presente Regolamento si prefigge di perseguire. L'utilizzo delle immagini e il trattamento dei dati personali rilevati con l'attivazione di sistemi pubblici di videosorveglianza presenti sul territorio comunale sono gestiti dal Comune di Lurago d'Erba – Settore Polizia Locale, nel rispetto delle normative vigenti, dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale secondo i principi di liceità, minimizzazione e proporzionalità.

2. L'impianto di videosorveglianza ed ogni dispositivo ad esso collegato devono essere progettati e realizzati e configurati per ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e ogni riferimento identificativo, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. La visione diretta delle immagini avviene presso una postazione dedicata e riservata ubicata presso gli uffici del Comando della Polizia Locale del Comune di Lurago d'Erba con la possibilità di estensione alle centrali operative delle forze di polizia.

4. L'eventuale collegamento del sistema di video sorveglianza della Polizia Locale di Lurago d'Erba con le centrali operative delle altre forze di polizia può avvenire previo motivato accordo tra il Comune di Lurago d'Erba, la Prefettura di Como e le forze di polizia suddette.

5. Ai fini del presente regolamento si intende:

   a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

   b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

   c) per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Lurago d'Erba, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "**designato**" o "**soggetto designato**", la persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare o Responsabile (art 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018);

f) per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento in particolare per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, affidi incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Titolare;

g) per "**autorizzati del trattamento**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile debitamente formate;

h) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

i) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

m) per "**impianto di videosorveglianza**", l'insieme dei dispositivi per: la registrazione, la trasmissione, la visione e la conservazione delle immagini e dei filmati.

6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 2016/679.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

   a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;

   b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;

   c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;

   d) minimizzazione e necessità, con esclusione tassativa di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza sia fisso che mobile.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale, Legge 7 marzo 1986, n. 65; dalla Legge n. 125/2008, dalla Legge n. 38/2009, dal D.M. Interno del 05/08/2008 dalla Legge Regionale 01 aprile 2015, n. 6, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.

3. Le finalità previste dalle norme sopra citate sono così riassunte:

   a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana; ordine e sicurezza pubblica; prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati; razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico finalizzati ad accrescere la sicurezza dei cittadini;

   b) prevenire atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

   c) identificazione, in tempo reale, di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento da parte degli organi di polizia stradale;

   d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

   e) rilevazione di infrazioni in materia ambientale nel quadro di quanto previsto dalla legge;

   f) acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali;

   g) controllare le aree considerate a maggior rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

   h) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

   i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

   j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un interesse pubblico o comunque connessa all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Articolo 5 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera c) del RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al traffico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nel caso in cui il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 6 - Designato e Autorizzati

1. Il Comandante della Polizia Locale di Lurago o altra persona nominata dal Sindaco del Comune di Lurago d'Erba, domiciliata presso la Casa Comunale in ragione delle funzioni svolte, è nominato quale "Designato del trattamento dei dati personali rilevati". Per tale incarico è consentito il ricorso alla nomina degli autorizzati o dei responsabili esterni del trattamento dei dati.

2. Il Designato dei dati personali:

   a) deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e le disposizioni del presente regolamento;

   b) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni;

   c) custodisce i dati eventualmente estrapolati per le finalità di cui al presente regolamento;

   d) designa gli autorizzati con proprio atto, specificando i compiti di ciascuno di essi e curandone la formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature verificando periodicamente sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari da parte degli autorizzati.

3. I compiti affidati al Designato dei dati personali devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.

4. Il Designato dei dati personali è autorizzato per iscritto dal Titolare nel caso in cui sia necessario ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questo caso il Designato del trattamento provvederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD. In caso di autorizzazione scritta generale da parte del Titolare, il Designato informerà lo stesso in merito ad eventuali modifiche previste, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

5. Gli Autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite per iscritto dal Designato.

6. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento.

7. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Designato, agli autorizzati al trattamento ed ai responsabili del trattamento mediante chiavi di accesso personalizzate.

Articolo 7 - Modalità di raccolta dei dati personali

1. Dati personali oggetto di trattamento sono:

   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

   b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;

   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

   d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;

   e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 comma 2, lettera d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sia fisse che mobili, installate in corrispondenza di strade, intersezioni, piazze, parchi e immobili pubblici o ad uso pubblico, secondo le necessità di controllo che via via si rappresenteranno per i sistemi mobili, e secondo l'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda gli impianti fissi. Le telecamere sono installate ad un'altezza tale da non poter essere raggiunte se non con scale o altri mezzi.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2) consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso idoneo locale nella sede del Comune. Ivi vengono registrate le immagini delle videocamere su appositi server dedicati, posizionati in stanze protette, accessibili solo al personale autorizzato. Solamente nella sede della Polizia Locale e nelle eventuali centrali operative delle forze di polizia collegate è possibile la visualizzazione su monitor delle immagini di ripresa.

6. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, è limitato ai sette giorni successivi alla registrazione, fatte salve documentate esigenze di ulteriore conservazione.

7. I sistemi sono configurati in modo da attivare l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati delle informazioni, allo scadere del termine previsto dal precedente comma 6.

8. Il sistema di accesso alle immagini dei monitor del centro di controllo, dovrà essere forniti di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di 6 mesi. Qualora il centro di controllo dell'impianto sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso al sistema, sarà adottato un "registro degli accessi"; sul registro, composto da pagine numerate e firmate dal Designato, saranno annotate a cura degli autorizzati, data ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto ritenuto opportuno annotare.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori e modalità di ripresa

1. I sistemi disciplinati dal presente regolamento devono consentire esclusivamente il monitoraggio delle aree pubbliche o ad uso pubblico; non è ammessa attività di videosorveglianza o inquadrare le proprietà private, nel caso ci siano sarà necessario oscurare l'immagine.

2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere strettamente limitato a casi di documentata necessità.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini possono essere riesaminate, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 ad opera del Designato del trattamento degli autorizzati al trattamento e dei responsabili del trattamento.

Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Autorizzato o il Designato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'autorizzato procederà all'estrapolazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Nel caso in cui gli organi della polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare.

5. L'accesso e la consultazione delle immagini da parte di altre forze dell'ordine / polizia sarà oggetto di preventivo accordo con la nomina di un responsabile al trattamento dati personali.

Articolo 10 - Informazione

1. Il Comune di Lurago d'Erba, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si obbliga ad informare le persone che stanno per accedere in una zona videosorvegliata affiggendo un'adeguata segnaletica.

2. Il supporto informativo dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera o del dispositivo di videosorveglianza, nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. La segnaletica dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione con un'informativa minima di videosorveglianza integrata, l'indicazione del titolare del trattamento, la finalità perseguita, il collegamento con le forze di polizia al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate con rinvio al sito del Comune di Lurago d'Erba per la consultazione del testo integrale dell'informativa.

3. Il Comune di Lurago d'Erba, nella persona del Designato, adempie agli obblighi informativi previsti dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante della Protezione dati personali, mediante pubblicazioni sul sito internet istituzionale e/o manifesti o mezzi di diffusione locale.

4. L'Ente, nella persona del Designato del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

5. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un autorizzato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Designato, si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal punto 3.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dal capo III del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12 - Modalità di accesso agli atti da parte degli interessati

1. L'interessato può accedere ai dati personali che lo riguardano, al fine di esercitare i propri diritti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, presentando apposita istanza che sarà vagliata dal Responsabile della protezione dei dati.

2. L'esito dell'istanza sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta e, in caso di accertamenti complessi che richiedano specifiche operazioni tecniche o siano di particolare

complessità, sarà comunicato all'interessato, entro il termine di cui sopra, l'eventuale ulteriore termine per il rilascio delle informazioni/dati richiesti.

3. In caso di diniego, il Designato, nel termine di cui al comma 2, informa l'interessato dei motivi del diniego e della possibilità di proporre reclamo al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

4. Se il richiedente è un soggetto pubblico legittimato o l'Autorità Giudiziaria, l'accesso è consentito previa richiesta scritta e motivata, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

1. L'accesso al server dell'impianto di videosorveglianza è riservato, oltre al Titolare e al Designato dei dati personali in materia di videosorveglianza:

   a) solo ed esclusivamente il personale in servizio presso il Comando della Polizia Locale di Lurago d'Erba, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e autorizzato per iscritto dal Designato;

   b) il personale dipendente del comune di Lurago d'Erba identificato come Amministratore di sistema e della rete informatica comunale;

   c) il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema.

2. Alla sala controllo può accedere, oltre al Titolare e al Designato dei dati personali in materia di video sorveglianza:

   a) solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e autorizzato per iscritto dal Designato;

   b) il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema;

   c) le forze di polizia, sulla base di una richiesta scritta e motivata, formulata dal rispettivo Ente di appartenenza, nonché per finalità di polizia giudiziaria, sulla base di formale richiesta del pubblico ministero;

   d) l'interessato del trattamento debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese che abbia presentato una istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura di cui al precedente art. 12. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte del Designato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi di altre persone fisiche eventualmente presenti;

   e) i soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, c. 7, della L. 241/1990, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

3. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito a coloro che sono stati individuati ai sensi del comma 2.

4. La sala di controllo, dove sono posizionati i monitors, è ubicata in via Roma 56, presso il Comando della Polizia Locale di Lurago d'Erba. I monitors sono collocati in modo tale da non consentire la visione delle immagini, nemmeno occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

5. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza come previsto dall'art.32 Regolamento UE 2016/679, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

   a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

   b) ogni utente che avrà accesso alla piattaforma dovrà avere una sua password complessa con almeno 8 caratteri a scadenza almeno 180 gg con la registrazione e la conservazione degli ultimi sei mesi dei Log di accesso;

   c) deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione dei dati;

   d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche e/o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

   e) l'Internet Protocol (IP) del sistema deve avere una rete a parte separata dagli altri uffici comunali;

   f) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

   g) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

   h) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per l'eventuale trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

7. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il Titolare o il Designato debbano nominare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai

locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

8. Si dovranno individuare altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini da coloro che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Articolo 14 - Videosorveglianza mobile

1. Il Corpo di Polizia Locale di Lurago d'Erba può dotarsi di sistemi di videosorveglianza mobile (dash cam, body cam, foto trappole, telecamere mobili o similari) per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrente nei confronti di eventi criminosi e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento. Al verificarsi degli eventi di cui sopra può comportare la ripresa in video dei lavoratori coinvolti.

2. L'utilizzo di detti impianti di videosorveglianza, sarà conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

3. In particolare, le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

4. I Datori di lavoro s'impegnano ad osservare le regole indicate dal Garante della Privacy, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

Articolo 15 - Videosorveglianza prevenzione deposito incontrollato dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose o di abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 16 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatizzata di violazioni al Codice della Strada

1. Il Comune di Lurago d'Erba può dotarsi di impianti elettronici per la rilevazione automatizzata di violazioni al Codice della Strada, che comportano un trattala quale comporta un trattamento di dati personali.

2. In tali casi i dati saranno trattati in maniera pertinente e non eccedente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare. A tal fine saranno adottati gli opportuni accorgimenti per evitare di raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

3. Gli impianti dovranno rispettare quanto segue:

   a) la conservazione dei riferimenti alfanumerici delle targhe automobilistiche solo nei casi di violazione del Codice della Strada;

   b) le risultanze fotografiche o video possono individuare solamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione dei verbali di accertamento delle violazioni (es: tipo di veicolo, giorno, ora, luogo, targa, ecc.);

   c) deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda, o mascheri, per quanto possibile, la visione di soggetti non coinvolti nell'accertamento (es: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);

   d) le risultanze fotografiche o le riprese video devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

   e) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione, alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivante da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;

   f) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

   g) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

4. I conducenti dei veicoli o le persone che transitano o accedono ad aree dove sono attivi i sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali da idonea segnaletica, la quale può essere assorbita da quella già prevista dalla normativa in materia.

Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

   a) distrutti;

   b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

   c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato nei termini previsti dalla legge.

Articolo 18 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77-78-79 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/45/CE".

Articolo 19 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei successivi provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la presa d'atto dell'elenco dei siti di ripresa e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 20 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Designato del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 RGPD.

3. Il Titolare o il Designato del trattamento sono esonerati dalle responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Articolo 21 - Modifiche regolamentari

1. È fatto salvo l'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza implementati sul territorio comunale in condivisione con le forze di polizia ad ordinamento statale, in ottemperanza e nel rispetto delle direttive emanate dal competente Ministero dell'Interno e di eventuali protocolli d'intesa di tipo gestionale con la Prefettura di Como e le forze di polizia competenti sul territorio nonché istituti di Vigilanza autorizzati dall'Autorità competente. In tal caso le Amministrazioni delle rispettive forze di polizia o istituti di vigilanza sono da considerarsi quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali in quanto possono individuare finalità e mezzi del trattamento in modo autonomo.

Articolo 22 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione del 8 aprile 2010.

2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Si richiama il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7.

Articolo 23 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Lurago d'Erba in modo che chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione ed abroga ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia.

Allegato 1

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020) (versione dicembre 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

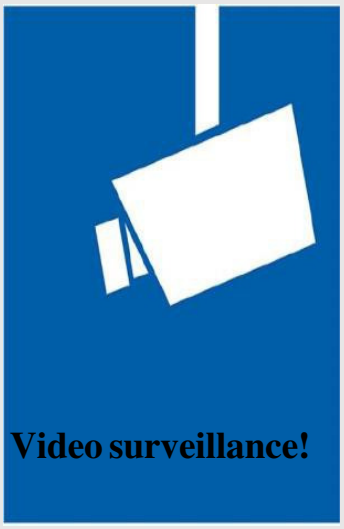

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile): ……

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI ……

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ……

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- **presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)**
- **sul sito internet (URL)…**

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A …….